



FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO

Gent.mi Clienti,

con il *DM 21.06.2021*, *pubblicato sulla GU 15.07.2021 n. 168*, sono state emanate le disposizioni attuative relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino.


Decorrenza e regime transitorio

La normativa prevede un periodo transitorio durante il quale potranno essere emesse sia le fatture elettroniche che, in alternativa, le fatture nel formato cartaceo. Il periodo transitorio decorre dal 01.10.2021 fino al 30.6.2022.

Dall'1.7.2022, salvi gli esoneri "previsti da specifiche disposizioni di legge" ex art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021 (soggetti forfettari/minimi, contribuenti in regime ex L. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS), non potranno più essere emessi documenti in formato cartaceo.

Cessioni di BENI verso San Marino

Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati (e i servizi connessi), dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all'ufficio tributario di San Marino, il quale verificherà il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convaliderà la regolarità della fattura e comunicherà l'esito del controllo all'Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico. Qualora, nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario sanmarinese non ne abbia convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano, nei successivi 30 giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento, senza dover corrispondere sanzioni o interessi. Le operazioni in oggetto beneficiano, infatti, della non imponibilità (ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR 633/72) solo nel caso in cui l'ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità del documento.



Cessioni di BENI da San Marino verso l'Italia


Le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni effettuate da operatori sanmarinesi mediante trasporto o spedizione nel territorio dello Stato italiano saranno trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapiterà al cessionario nazionale.

Se nella fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese è indicato l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all'ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro 15 giorni la trasferirà all'Agenzia delle Entrate, trasmettendo l'elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi 15 giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all'ufficio sanmarinese l'eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest'ultimo le somme eccedenti.

L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate viene comunicato al cessionario, che, da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.

Se la fattura elettronica non reca, invece, l'ammontare dell'IVA, spetterà al cessionario italiano assolvere l'imposta, integrando il documento ricevuto dal Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.



Le prestazioni di SERVIZI verso San Marino

La normativa conferma che anche la fattura emessa relativamente a prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà (e dal 01.07.2022 dovrà) essere emessa in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

Codice Destinatario e Natura dell'operazione

Il *Codice Destinatario*, registrato dall'Ufficio della Repubblica di San Marino, è composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: "2R4GT08".

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, andranno spedite al Sistema di Interscambio con *Natura operazione N3.3*.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati